



**1.2** – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti sono consentiti la fermata e la sosta veicolare ai mezzi delle Autorità/Amministrazioni in servizio di ordine pubblico, nonché ai mezzi in servizio d'emergenza e soccorso.

**Art. 2** – Il Comune di Trieste, con assunzione di responsabilità, a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

**2.1** – esporre copia della presente Ordinanza, in posizione ben leggibile, nelle zone di accesso alle aree stesse, installando la necessaria segnaletica stradale almeno 48 (quarantotto) ore prima della sua entrata in vigore;

**2.2** - delimitare le aree in argomento e presidiarle nei periodi di attività al loro interno, sollevando l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

**2.3** – dotare le delimitazioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la permanenza serale e notturna;

**2.4** – contattare con congruo anticipo il Nucleo Servizi Centrali della Polizia Locale (tel. 040. 675.7682) o altra Autorità/Amministrazione competente in materia per l'accertamento della corretta disposizione della segnaletica (48 ore prima dell'entrata in vigore dell'Ordinanza), nonché per la collocazione di un'eventuale ulteriore segnaletica stradale da integrare a quella già predisposta in loco.

**2.5** – garantire la massima sicurezza alle persone e cose presenti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso propria valutazione del rischio e contestuale individuazione di un piano di sicurezza, provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

**2.6** – riportare allo stato pristino, al termine dell'evento di cui in premessa, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza, eseguendo ove necessario un'accurata spazzatura e lavaggio delle stesse.

**Art. 3** – - La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi - Ordinanze del sito internet: [www.porto.trieste.it](http://www.porto.trieste.it).

**Art. 4** – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in esso contenute.

Trieste, lì

12 OTT. 2018

Il Presidente  
(Zeno D'Agostino)

